SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 maggio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 maggio 2014, n. **75**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 2014, N. 25

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico»;

al comma 2, le parole: «di tale attività» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'attività di cui al comma 1»;

al comma 3, le parole: «nell'esercizio delle attività di vigilanza» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1387):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Renzi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Padoan) il 14 marzo 2014.

Assegnato alla 6ª Commissione (finanze e tesoro) , in sede referente, il 14 marzo 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 14ª .

Esaminato dalla 1ª Commissione (affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esístenza dei presupposti dí costituzionalità il 18 marzo 2014.

Esaminato dalla 6ª Commissione, in sede referente, il 26 marzo 2014; il 1°, 2 e 8 aprile 2014.

Esaminato in Aula il 2 e 16 aprile 2014 e approvato il 16 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2309):

Assegnato alla VI Commissione (finanze), in sede referente, il 18 aprile 2014 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla VI Commissione, in sede referente, il 29 e 30 aprile 2014.

Esaminato in Aula il 24 aprile 2014 e il 5 maggio 2014 e approvato il 7 maggio 2014.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2014.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversioneè pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 46.

14G00085

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2014.

Ripartizione del numero delle onorificenze, per l'anno 2014, conferite all'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante «Nuove norme relative all'ordine della "Stella d'Italia"»;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante Regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Il numero di onorificenze dell'Ordine della «Stella d'Italia» che potranno essere conferite nel corso dell'anno 2014 è così ripartito nelle cinque classi:

Cavaliere di Gran Croce	n. 5
Grande Ufficiale	n. 45
Commendatore	n. 55
Ufficiale	n. 100
Cavaliere	n. 210

Il numero massimo di onorificenze della Gran Croce d'Onore che potranno essere conferite nel corso dell'anno 2014 è determinato in 10 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma addì, 6 febbraio 2014

NAPOLITANO

BONINO, *Ministro degli affari esteri*

14A03639

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 aprile 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza 1° maggio 2019, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;
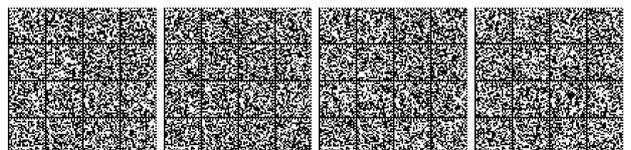
Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 aprile 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 72.695 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 28 gennaio, 25 febbraio e 26 marzo 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza 1° maggio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 febbraio 2014 e scadenza 1° maggio 2019. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.750 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta dal momento che, alla data di regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 aprile 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 aprile 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 maggio 2014, al prezzo di aggiudicazio-

ne e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 1 giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 2 maggio 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A03629

DECRETO 30 aprile 2014.

Monitoraggio e certificazione del patto di stabilità interno per il 2014 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche relativamente alla situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto, le informazioni riguardanti la gestione di competenza eurocompatibile, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 502, della legge n. 147 del 2012, in ordine al quale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al citato comma 460;

Visti, in particolare, il secondo ed il terzo periodo del citato comma 461 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che dispone che la mancata

trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 462, lettera *d)*, del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012;

Visto l'art. 1, comma 462, della legge n. 228 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 503, della legge n. 147 del 2013, che disciplina, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni da applicare, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, alla Regione o alla Provincia autonoma inadempiente;

Visto l'art. 1, comma 449-*bis*, della legge n. 228 del 2012, così come inserito dall'art. 1, comma 497, della legge n. 147 del 2013, che ha definito il limite, per gli anni dal 2014 al 2017, delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 228 del 2012, che definisce il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile;

Visto l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, così come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge n. 147 del 2013, e dall'art. 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quale prevede che le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, l'obiettivo di competenza eurocompatibile. A tal fine, per l'anno 2014, il Presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2014;

Visto l'art. 1, comma 455, della legge n. 228 del 2012, così come modificato dall'art. 1, comma 500, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, ai sensi del quale, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti;

Visto l'art. 1, comma 512, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 32, comma 17, ultimo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come da ultimo modificato dell'art. 1, comma 505, della legge n. 147 del 2013, che conferma, anche per gli anni 2014 e 2015, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 138 a 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi da 138 a 140, della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 434, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e integrato dall'art. 1, commi 506 e 543, della legge n. 147 del 2013, riguardante il patto di stabilità verticale, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile;

Visto l'art. 1, commi da 122 a 125, della legge n. 228 del 2012, riguardante il patto di stabilità verticale incentivato, il quale prevede che, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 1.272 milioni di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti ai comuni e alle province del proprio territorio, secondo le modalità indicate dall'art. 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, così come modificato dall'art. 1, comma 506, della legge n. 147 del 2013. A tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 125, della legge n. 228 del 2012, così come modificato dall'art. 1, comma 541, della legge n. 147 del 2013, entro il termine perentorio del 15 marzo 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica per l'anno 2014;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 123, della legge n. 228 del 2012, come sostituito dall'art. 1-*bis*, comma 1, lettera *a)*, n. 2), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 542, della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma 122 possono essere modificati, a invarianza di contributo com-

plessivo, di 318.001.570 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954.004.710 euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento in favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti, mediante accordo da sancire in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento è distribuita da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo;
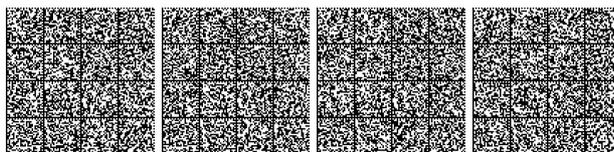
Visto l'accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2013, concernente la ripartizione, per gli anni 2013 e 2014, degli importi degli spazi finanziari ceduti dalle singole Regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio indicati nella tabella 1 allegata all'art. 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della legge n. 228 del 2012, così come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge n. 147 del 2013, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente i prospetti e le modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno per l'anno 2014 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014, per le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 10 aprile 2014 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - le informazioni concernenti il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno relative all'anno 2014 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge n. 147 del 2013, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La certificazione è trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.

3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO A

Il presente Allegato A al decreto riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione del monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno del 2014 e delle informazioni utili per la finanza pubblica, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. *Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.*

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti per il monitoraggio del patto di stabilità interno:

- per le regioni a statuto speciale, esclusa la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. **1M/14/EU** (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile);
- per le regioni a statuto ordinario, il modello n. **2M/14/EU** (per il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza eurocompatibile)
- per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. **3M/14/S** (per il monitoraggio del saldo espresso in termini di competenza mista).

I suddetti modelli devono essere trasmessi trimestralmente, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, esclusivamente tramite l'applicazione *web*, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio dei dati relativi al primo trimestre, il primo invio di informazioni, inerenti al monitoraggio del patto, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.
Le regole per l'accesso all'applicazione *web* ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto .

Per acquisire elementi informativi utili ai fini del patto di stabilità interno e per la finanza pubblica, è, altresì, previsto il prospetto **4OB/14,** per le regioni che, nel 2014, cedono una quota dei propri obiettivi agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi da 138 a 140, della legge n. 220 del 2010 (cd. patto verticale ordinario), e ai sensi dell'articolo 1, commi da 122 a 125, della legge n. 228 del 2012 (cd. patto verticale incentivato).

Il modello n. 4OB/14 è trasmesso, entro il termine perentorio del 15 marzo 2014, con gli elementi informativi relativi all'attuazione del patto verticale incentivato di cui all'articolo1, comma 125,

della legge n. 228 del 2012 (rigo QOI SF 14 del Modello), nonché l'indicazione degli ulteriori spazi finanziari attribuiti agli enti locali mediante il patto verticale ordinario di cui all'articolo 1, comma 138, della legge n. 220 del 2010 (rigo QOU SF 14 del Modello).

Nel caso in cui il presente decreto sia emanato successivamente alla scadenza prevista per l'invio del modello 4OB/14, le regioni spediscono, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA, uff. 2, le delibere riguardanti i patti verticali mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.

Si segnala che, con il patto regionale verticale ordinario, la regione può cedere ulteriori spazi finanziari ai singoli enti ovvero cedere spazi a nuovi enti richiedenti, ma non ridurre gli spazi già ceduti con il patto verticale incentivato. Pertanto, ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno, la regione dovrà sommare, ai dati relativi al patto verticale incentivato, quelli relativi al patto regionale verticale ordinario, inserendo nel prospetto nuovi enti o incrementando la quota di obiettivo già attribuita ai singoli enti con il patto verticale incentivato.

Ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non è richiesto l'invio di ulteriori prospetti.

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione *web*, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi, rimangono validi sino a quando l'Amministrazione regionale o provinciale non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione *web* del patto di stabilità interno consente alla regione o alla provincia autonoma di poter effettuare, direttamente al sistema *web*, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;
b. codice fiscale;
c. ente di appartenenza;
d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. *Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno*

Per l'utilizzo del sistema *web* dedicato al monitoraggio del patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 7 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
- supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (all'indirizzo http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto), sotto la dicitura "Regole per il sito".

A.4. *Altri riferimenti e richieste di supporto*

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
- **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;
- **drgs.igop.ufficio14@tesoro.it** per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.
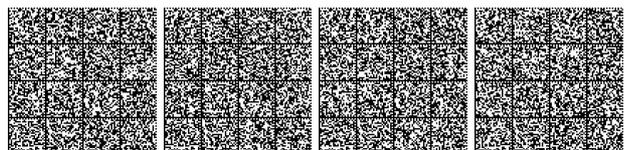
B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI

B.1. Istruzioni generali

- ***Cumulabilità*** - I prospetti devono essere compilati dagli enti indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il monitoraggio del secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2014; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2014, ecc.).

  Il sistema effettua un controllo di cumulabilità dei prospetti concernenti il monitoraggio che, per i pagamenti, prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente, mentre per gli impegni prevede solo un messaggio di avvertimento (*warning*), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

- ***Dati dell'esercizio precedente*** – E' prevista l'indicazione dei dati relativi all'esercizio precedente per i prospetti della competenza eurocompatibile e del saldo di competenza mista, che presentano la stessa struttura dei prospetti del 2013. I dati del 2013, ove previsti, sono indicati dal sistema *web*, che riporta automaticamente i dati inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilità del precedente anno 2013. L'eventuale variazione dei dati 2013 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilità dell'anno 2013.

- ***Variazioni*** – In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

- ***Dati provvisori*** - Si rappresenta che le informazioni riguardanti il monitoraggio del patto di stabilità interno, trasmesse ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della citata legge n. 228 del 2012, dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi.

- ***Rispetto del Patto*** – Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2014 con l'obiettivo annuale prefissato, eventualmente rideterminato a seguito dell'attribuzione di una quota dello stesso agli enti locali del proprio territorio.

Per le regioni a statuto ordinario, l'obiettivo programmatico determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 449-bis, della legge n. 228 del 2012, così come inserito dall'articolo 1, comma 497, della legge n. 147 del 2013, e come modificato ai sensi dell'articolo 46, commi 6 e 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è inserito dall'applicativo del patto.

Per le regioni, cui si applicano i limiti di spesa, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico rideterminato risulta ***negativa o pari a 0*****,** il patto di stabilità per l'anno 2014 **è stato rispettato.**

Per la regione Trentino – Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano che adottano il patto per saldi, se la differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico risulta ***positiva o pari a 0*****,** il patto di stabilità per l'anno 2014 **è stato rispettato.**

B.2. ***Competenza eurocompatibile***

Per il monitoraggio dell'obiettivo eurocompatibile del patto di stabilità interno delle regioni, così come introdotto dalla legge n. 228 del 2012, sono stati predisposti i modelli n. 1M/14/EU, per le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, e n. 2M/14/EU, per le regioni a statuto ordinario.

Si precisa che, per il patto di stabilità interno 2014, secondo quanto previsto dalla legge n. 147 del 2013, rileva esclusivamente il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile. Pertanto, non sono previsti, per l'esercizio finanziario 2014, i modelli concernenti il monitoraggio della spesa espressa in termini di competenza finanziaria. Come stabilito dall'art.1, c. 451, della legge n. 228/2012, le spese finali in termini di competenza eurocompatibile sono costituite dalla somma:

a) degli impegni di parte corrente, al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per oneri straordinari della gestione corrente;

b) dei pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c) dei pagamenti in conto capitale escluse le spese per concessione di crediti, per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti.
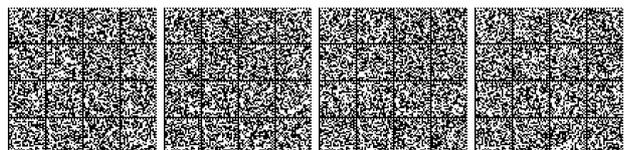
I suindicati modelli sono, pertanto, articolati in tre distinte sezioni, corrispondenti alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, del comma 451 della legge n. 228/2012, i cui totali netti concorrono a determinare il risultato del patto, da confrontarsi, a fine esercizio, con l'obiettivo annuale.

In ciascuna sezione sono previste le voci riguardanti le spese che non concorrono alla definizione del tetto eurocompatibile e delle spese non soggette al patto di stabilità interno.

La prima sezione prevede l'inserimento del totale degli impegni correnti (titolo primo della spesa), dal quale vanno detratti:

- gli impegni relativi ai trasferimenti correnti (S1), alle imposte e tasse (S2) e agli oneri straordinari della gestione corrente (S3),
- gli impegni correnti delle spese escluse dal patto (individuate dalle voci da S4 a S14, per le regioni a statuto ordinario e dalle voci da S4 a S13 per le regioni a statuto speciale), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S1, S2 e S3.

La seconda sezione prevede l'inserimento dei dati relativi ai pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione correnti, dal cui totale vanno detratti i pagamenti correnti riguardanti le spese non soggette al patto considerati nelle voci economiche suindicate.

La terza sezione prevede che dal totale dei pagamenti in conto capitale (Titolo II) siano detratti:

- i pagamenti riguardanti le concessioni di crediti, l'acquisto di titoli, le partecipazioni azionarie e i conferimenti;
- i pagamenti delle spese in c/capitale escluse dal patto (da S33 a S45, per le regioni a statuto speciale, e da S36 a S51, per le regioni a statuto ordinario), se non comprese tra le spese indicate nelle voci S31 e S32, per le regioni a statuto speciale, e nelle voci S34 e S35, per le regioni a statuto ordinario.

B.3. ***Modelli per il monitoraggio delle Autonomie speciali n. 1M/14/EU e n. 3M/14/S***

I modelli per il monitoraggio 1M/14/EU e 3M/14/S presentano, sostanzialmente, la stessa struttura dei corrispondenti prospetti dell'anno passato.

Il prospetto 1M/14/EU è compilato facendo riferimento alle indicazioni di cui al paragrafo B.2.

Con riferimento alle autonomie speciali, per le quali rileva il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile, si precisa che il mancato raggiungimento dell'obiettivo configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

La regione Friuli Venezia Giulia compila solo le voci dei prospetti n. 1M/14/EU riguardanti le esclusioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, l'accordo annuale relativo al patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia è costruito considerando il complesso delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti. Si precisa che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto sancito dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 147 del 2013, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Per la regione Trentino Alto-Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 3M/14/S riguarda le voci di entrata e di spesa che concorrono alla determinazione del saldo in termini di competenza mista.

Tale saldo è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza, tra gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle spese derivanti dalla concessione di crediti e delle spese concernenti partecipazioni azionarie e conferimenti, nonché di eventuali altre spese previste dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 228 del 2012**.**

Si fa presente che gli obiettivi programmatici annuali del 2014 sono inseriti nel sistema dagli enti, a seguito del perfezionamento dell'accordo, già nel prospetto relativo al monitoraggio del primo trimestre 2014.

Tali obiettivi, eventualmente rideterminati a seguito dell'attribuzione di una quota agli enti locali del proprio territorio, hanno esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2014, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.

I prospetti del monitoraggio sono compilati e trasmessi tramite l'applicativo *web* del patto, anche in attesa della conclusione degli accordi di cui all'articolo 1, commi 454 e 455, della legge n. 228 del 2012. In tal caso, la regione, o la provincia autonoma, non valorizza il campo relativo all'obiettivo programmatico annuale spese finali (OP SF 14 del modello 1M/14/EU) ovvero quello relativo all'obiettivo programmatico concordato in termini di competenza mista (OB 14 del modello

3M/14/S), e i campi relativi alle esclusioni delle spese non previste in sede di accordo, che saranno compilati successivamente al perfezionamento dell'accordo.

B.4. *Modello per il monitoraggio delle regioni a statuto ordinario n. 2M/14/EU*

Il prospetto 2M/14/EU, riguardante la competenza eurocompatibile, presenta, sostanzialmente, la stessa struttura del corrispondente prospetto dell'anno passato ed è compilato facendo riferimento alle indicazioni di cui al paragrafo B.2.

Si precisa che il mancato raggiungimento dell'obiettivo configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Solo in occasione del monitoraggio del risultato del 4° trimestre dell'anno 2014, il totale delle risultanze delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile, riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 14 ("Risultato Trimestrale Spese Finali"), viene confrontato con l'obiettivo programmatico annuale, eventualmente rideterminato a seguito della cessione di spazi finanziari agli enti locali.

Le regioni a statuto ordinario che, nell'esercizio 2014, partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. 118/2011 compilano il prospetto 2M/14/EU facendo riferimento alla classificazione del bilancio sperimentale. In particolare:

- non compilano le voci S3 e S17, riguardanti gli "Oneri straordinari gestione corrente", che nel bilancio sperimentale sono classificate tra le spese in c/capitale;

- nella voce "PCAP", indicano la somma dei titoli 2 "Spese in c/capitale", e 3 "Spese per incremento di attività finanziarie" del bilancio sperimentale.

B.5. Modelli informativi n. 4OB/14

Il modello n. 4OB/14 è compilato dalle regioni che, nel 2014, autorizzano gli enti locali del proprio territorio a ridurre il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente, e per lo stesso importo, procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile.

Inoltre, l'articolo 1, comma 354, della legge di stabilità 2014 ha previsto che, con le procedure previste per il patto regionale verticale, siano ridotti gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-

septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - da operare, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Al fine dell'attuazione di tale disposizione, si prevede altresì che le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi degli enti locali, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

Anche per il 2014 è vigente la disposizione secondo la quale ciascuna regione deve destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.

Al riguardo, l'articolo 1, comma 542, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che, per l'anno 2014, gli eventuali spazi finanziari non assegnati a valere sulla predetta quota riservata del 50% sono destinati ai comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 dislocati su tutto il territorio nazionale che presentino ancora un obiettivo positivo. A tal fine, entro il 10 aprile 2014, le regioni comunicano, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il presente modello, alla voce "SNA", gli spazi finanziari non utilizzati a valere sulla predetta quota, alla cui ripartizione, da operare in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro il 30 aprile 2014.

Nel modello n. 4OB/14, le regioni indicano:

a) la quota del proprio obiettivo ceduta complessivamente agli enti locali del proprio territorio, distinguendo la quota relativa al patto verticale incentivato di cui all' articolo 1, commi 122 – 125, della legge n. 228 del 2012, dall'ulteriore quota di obiettivo ceduta agli enti locali nell'ambito del tradizionale patto verticale di cui all'articolo 1, commi 138 – 142, della legge n. 220 del 2010;

b) gli spazi finanziari non assegnati, ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge n. 228 del 2012, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

c) gli spazi finanziari assegnati ai comuni e alle province colpiti dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), senza peggiorare l'obiettivo della regione;

d) l'importo del proprio obiettivo, rideterminato a seguito della cessione degli spazi finanziari agli enti locali di cui alla lettera a);

e) la quota attribuita a ciascun ente locale beneficiario.

B.6 Spese escluse dai limiti di spesa previsti dal patto di stabilità interno

Le spese escluse dalla disciplina del patto di stabilità interno 2014 sono previste, in gran parte, dall'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, come da ultimo modificato dai commi 122 e 355 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. Al riguardo corre l'obbligo di precisare quanto segue:

1) il limite di 1.600 milioni previsto dall'esclusione di cui all'articolo 32, comma 4, lettera l), della legge n. 183 del 2011, riguardante le spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, opera, nei confronti delle singole regioni, applicando al predetto limite le percentuali di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale;

2) con riferimento all'esclusione di spesa di cui agli articoli 1, comma 4, e 2, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le medesime concernono esclusivamente i pagamenti relativi all'attuazione degli interventi finanziati con le risorse statali erogate alle regioni;

3) i pagamenti in c/capitale effettuati, nel 2014, dalle Regioni Calabria e Basilicata, al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012, sono esclusi, dal patto di stabilità interno 2014, nei limiti, per la Regione Calabria, di 2 milioni di euro e di 1 milione di euro, per la Regione Basilicata;

4) le spese effettuate, nel 2014, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 260, della legge n. 147 del 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, in proporzione alla ripartizione, per ciascuna Regione, della spesa di 220 milioni di euro di cui al medesimo articolo 2;

4) ai fini dell'esclusione dai limiti del patto di stabilità interno, per l'anno 2014, dei pagamenti di cui agli articoli 1, comma 7, e 7-quater del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si procederà all'aggiornamento dei prospetti con l'inserimento delle righe relative alle suindicate esclusioni di spesa, ove pervengano, al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le comunicazioni di cui alle citate disposizioni, individuanti la quota di competenza di ciascun ente interessato esclusa dai limiti del patto di stabilità interno.
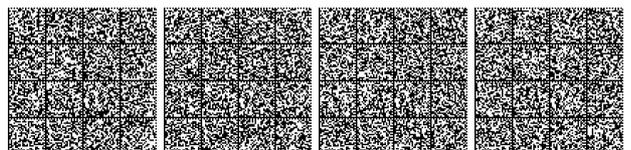
ALLEGATO B

Il presente Allegato B al decreto riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2014 delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

A. CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI DEL PATTO 2014

Per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente previsti i seguenti prospetti della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno per il 2014:

- la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2014 attraverso il modello n. **1C/14**;
- le regioni, cui si applicano limiti di spesa (le regioni a statuto ordinario, le regioni Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Siciliana, Valle d'Aosta), certificano i propri risultati del patto di stabilità interno 2014 attraverso il modello **2C/14**.

Il prospetto della certificazione dei risultati del patto di stabilità interno 2014 è inviato, entro il 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici. La certificazione è trasmessa mediante mezzi idonei ad attestarne la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna al destinatario, ai fini della verifica del rispetto del termine di spedizione.

Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico, è necessario accedere all'applicazione *web* del "Patto" e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di "Interrogazione modello", relativa al IV trimestre 2014, che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema, è possibile procedere all'acquisizione della certificazione utilizzando la funzione "Acquisizione Modello", che genererà un file in formato "pdf" pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze.

I dati inseriti per il monitoraggio possono essere rettificati entro il termine limite del 31 marzo 2015 avvalendosi dell'apposita funzione "Variazione modello" nella procedura del monitoraggio. Dopo il termine del 31 marzo 2015, potranno essere effettuate ulteriori rettifiche in considerazione dei risultati dei rendiconti approvati.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema *web*. Le documentazioni non prodotte dal sistema *web* non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

Allegato A - Modello 1M/14/EU

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Legge n. 228/2012 così come modificata dalla Legge n. 147/2013)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014[(1)]

(migliaia di euro)

Pag. 1/2

				a tutto il …….. trimestre 2013	a tutto il …….. trimestre 2014
ICOR		IMPEGNI TOTALI TITOLO 1°	Impegni		
a detrarre:	S1	Trasferimenti correnti	Impegni		
	S2	Imposte e tasse	Impegni		
	S3	Oneri straordinari gestione corrente	Impegni		
a detrarre se presente nel Titolo I° ma non tra le voci S1,S2 ed S3:	S4	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S5	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S6	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Impegni		
	S7	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S8	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art. 50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S9	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S10	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n. 183/2011, così come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013	Impegni		
	S11	Spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 1, c. 260, della L. n. 147/2013 per la realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, nel limite, per l'anno 2014, di 100 milioni di euro (art. 1, c. 260, L. n. 147/2013)[(2)]	Impegni		
	S12	Spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014 (art. 32, c. 4, lett. n-quinquies), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S13	Spese sostenute dalla regione Valle d'Aosta per servizi ferroviari, nel limite di 23 milioni di euro (art. 3, c. 7, D.L. 151/2013)	Impegni		
ICORN		**IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI(ICOR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13)**	Impegni		
	S14	Trasferimenti correnti	Pagamenti		
	S15	Imposte e tasse	Pagamenti		
	S16	Oneri straordinari gestione corrente	Pagamenti		
a detrarre se presenti nelle voci S14, S15 ed S16 :	S17	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S18	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S19	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Pagamenti		
	S20	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S21	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S22	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S23	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n. 183/2011, così come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013	Pagamenti		
	S24	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 1, c. 7, D.L. 35/2013)	Pagamenti		
	S25	Spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 1, c. 260, della L. n. 147/2013 per la realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, nel limite, per l'anno 2014, di 100 milioni di euro (art. 1, c. 260, L. n. 147/2013)[(2)]	Pagamenti		
	S26	Spese relative all'attuazione degli interventi finalizzati al raggiungimento dei più alti livelli negli studi e al conseguimento del pieno successo formativo, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni (art. 1, c. 4, del D.L. 104/2013)	Pagamenti		
	S27	Spese relative all'attuazione degli interventi per il diritto allo studio finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni (art. 2, c. 2, D.L. 104/2013)	Pagamenti		
	S28	Spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014 (art. 32, c. 4, lett. n-quinquies), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S29	Spese sostenute dalla regione Valle d'Aosta per servizi ferroviari, nel limite di 23 milioni di euro (art. 3, c. 7, D.L. 151/2013)	Pagamenti		
	S30	Spese per il finanziamento del fondo per gli enti locali di cui all'art. 10 della L.R. 2/2007 (art. 1, c. 2, L.R. n. 12/2013)	Pagamenti		
PCORN		**PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI (S14+S15+S16-S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S26-S27-S28-S29-S30)**	Pagamenti		
PCAP		TOTALE TITOLO 2°	Pagamenti		
a detrarre:	S31	Spese per concessione di crediti	Pagamenti		
	S32	Spese per acquisto titoli, partecipazioni azionarie e conferimenti	Pagamenti		
a detrarre se presente nel Titolo II° e non tra le voci S31 e S32:	S33	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)[(3)]	Pagamenti		

Allegato A - Modello 1M/14/EU

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Legge n. 228/2012 così come modificata dalla Legge n. 147/2013)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014 [(1)]

(migliaia di euro)

Pag. 2/2

			a tutto il …….. trimestre 2013	**a tutto il …….. trimestre 2014**
S34	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
S35	Spese per conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. e), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
S36	Spese non considerate in sede di accordo (art. 1, c. 454, L. n. 228/2012)	Pagamenti		
S37	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
S38	Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.lgs. 68/2011 al 30 novembre 2014 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) [(4)]	Pagamenti		
S39	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5 c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
S40	Spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti dal decreto previsto dall'art.5, c.1, D.L. n. 138/2011(art.32, c.4 , lett. m), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
S41	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n. 183/2011, così come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013	Pagamenti		
S42	Spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 1, c. 260, della L. n. 147/2013 per la realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, nel limite, per l'anno 2014, di 100 milioni di euro (art. 1, c. 260, L. n. 147/2013)[2]	Pagamenti		
S43	Spese concernenti i debiti in c/capitale di cui all'art. 1, c. 546, L. n. 147/2013 nei limiti degli importi individuati per ciascuna regione con D.M.	Pagamenti		
S44	Spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014 (art. 32, c. 4, lett. n-quinquies), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
S45	Spese, concernenti gli interventi straordinari in materia di edilizia scolastica e di edilizia residenziale universitaria, finanziate con i mutui di cui all'art. 10, c. 1, del D.L.104/2013, nel limite dell'importo annualmente erogato dagli istituti di credito (art. 10, c. 2, D.L. 104/2013)	Pagamenti		
PCAPN	**PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI (PCAP-da S31 a S45)**	Pagamenti		
R SF 14	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN)**			
OP SF 14	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2014 (art.1, c. 454, L. n. 228/2012)** [(5)]			
QO SF 14	**TOTALE QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)**			
OR SF 14	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 14 - QO SF 14)**			
D S 14	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 14 - OR SF 14)** [(6)]			
Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS14 presenti un valore positivo:				
UE CR 14	**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [(7)]	Impegni/pagamenti 2014		
UE CP 14	**SPESA C/CAP UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [(7)]	Pagamenti 2014		
UE NZ 14	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (UE CR 14 + UE CP 14)** [(7)]	Impegni/pagamenti 2014		
UE NZ 11	**TOTALE SPESA UE 2011 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [(7)]	Impegni/pagamenti 2011		
M UE NZ 14	**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO AL 2011 (UE NZ 14 - UE NZ 11)**			
S SZ 14	**VERIFICA SCOSTAMENTO (DS 14 - M UE NZ 14)** [(8)]			

(1) La Regione Friuli Venezia Giulia non compila le voci del prospetto riguardanti le esclusioni di spesa non previste dall'articolo 1, comma 155 della legge n. 220 del 2010.

(2) Per l'anno 2013, per tale esclusione di spesa si fa riferimento alle spese di cui all'art. 32, c. 4, lett. n-quater, della L. n. 183/2011.

(3) A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, l'esclusione comprende le spese sanitarie della regione Friuli-Venezia Giulia relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(4) Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributari: addizionale IRFEF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA.

(5) L'obiettivo programmatico annuale spese finali 2014 è quello definito in sede di accordo. In caso di mancato accordo entro il 31 luglio 2014, l'obiettivo è determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge n. 228/2012.

(6) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2014 è stato rispettato.
In caso di differenza positiva, il patto 2014 non è stato rispettato.

(7) Ai fini della determinazione della spesa UE realizzata con finanziamento nazionale, si fa riferimento, per ciascun anno 2011 e 2014, alla definizione di spesa eurocompatibile.

(8) In caso di differenza positiva, alla regione si applicano le sanzioni di cui all'art.1, c. 462, della L. n. 228/2012, ivi compresa quella di cui alla lettera a).

Allegato A - Modello 2M/14/EU

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Legge n. 228/2012 così come modificata dalla Legge n. 147/2013)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

(migliaia di euro)

Pag. 1/2

				a tutto il ……. trimestre 2013	**a tutto il ……. trimestre 2014**
ICOR		IMPEGNI TOTALI TITOLO 1°	Impegni		
a detrarre:	S1	Trasferimenti correnti	Impegni		
	S2	Imposte e tasse	Impegni		
	S3	Oneri straordinari gestione corrente (1)	Impegni		
a detrarre se presente nel Titolo I° ma non tra le voci S1,S2 ed S3:	S4	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S5	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S6	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S7	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50 , c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S8	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S9	Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario entro il limite di 1600 milioni (art. 32, c. 4, lett. l), L. n. 183/2011)	Impegni		
	S10	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n. 183/2011, così come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013	Impegni		
	S11	Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011	Impegni		
	S12	Spese relative all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del D.L. n. 129/2012, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, nel limite, per l'anno 2014, di 40 milioni di euro (art. 2-ter D.L. n. 61/2013)	Impegni		
	S13	Spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 1, c. 260, della L. n. 147/2013 per la realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, nel limite, per l'anno 2014, di 100 milioni di euro (art. 1, c. 260, L. n. 147/2013)(2)	Impegni		
	S14	Spese effettuate dalla regione Molise per agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002, nel limite di 5 milioni di euro (art. 1, c. 353, L. n. 14/2013)	Impegni		
ICORN		**IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI(ICOR-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10-S11-S12-S13-S14)**	Impegni		
	S15	Trasferimenti correnti	Pagamenti		
	S16	Imposte e tasse	Pagamenti		
	S17	Oneri straordinari gestione corrente (1)	Pagamenti		
a detrarre se presenti nelle voci S15, S16 ed S17 :	S18	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S19	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S20	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S21	Spese concernenti i censimenti previsti dal D.L. n.78/2010, art.50, c. 3, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 32, c.4 , lett. g), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S22	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S23	Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, entro il limite di 1600 milioni (art. 32, c. 4, lett. l), L. n. 183/2011	Pagamenti		
	S24	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n. 183/2011, così come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013	Pagamenti		
	S25	Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011	Pagamenti		
	S26	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 1, c. 7, D.L. 35/2013)	Pagamenti		
	S27	Spese per trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, nel limite di 10 milioni di euro (art. 1, c. 355, L. n. 147/2013)	Pagamenti		
	S28	Spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 1, c. 260, della L. n. 147/2013 per la realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, nel limite, per l'anno 2014, di 100 milioni di euro (art. 1, c. 260, L. n. 147/2013)(2)	Pagamenti		
	S29	Spese relative all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del D.L. n. 129/2012, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, nel limite, per l'anno 2014, di 40 milioni di euro (art. 2-ter D.L. n. 61/2013)	Pagamenti		
	S30	Spese relative all'attuazione degli interventi finalizzati al raggiungimento dei più alti livelli negli studi e al conseguimento del pieno successo formativo, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni (art. 1, c. 4, del D.L. 104/2013)	Pagamenti		
	S31	Spese relative all'attuazione degli interventi per il diritto allo studio finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni (art. 2, c. 2, D.L. 104/2013)	Pagamenti		
	S32	Somme di cui all'art. 1, c. 522 e c. 523, L.n. 147/2013, versate ad apposito capitolo di entrata dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 (art. 1, c. 524, L.n. 147 del 2013)	Pagamenti		
	S33	Spese effettuate dalla regione Molise per agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002, nel limite di 5 milioni di euro (art. 1, c. 353, L. n. 14/2013)	Pagamenti		
PCORN		**PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI (SS15+S16+S17-S18-S19-S20-S21-S22-S23-S24-S25-S26-S27-S28-S29-S30-S31-S32-S33)**	Pagamenti		

Allegato A - Modello 2M/14/EU

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Legge n. 228/2012 così come modificata dalla Legge n. 147/2013)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

(migliaia di euro)

Pag. 2/2

				a tutto il …….. trimestre 2013	a tutto il …….. trimestre 2014
PCAP		TOTALE TITOLO 2° [3]	Pagamenti		
a detrarre:	S34	Spese per concessione di crediti	Pagamenti		
	S35	Spese per acquisto titoli, partecipazioni azionarie e conferimenti	Pagamenti		
a detrarre se presente nel Titolo II° e non tra le voci S34 e S35:	S36	Spese per la sanità (art. 32, c. 4,lett. a), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S37	Spese, già sostenute dallo Stato, per gestione e manutenzione beni trasferiti in attuazione del D.Lgs. n. 85 /2010 (art.32, c. 4, lett. d), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S38	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 32, c. 4, lett. c), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S39	Spese in conto capitale nei limiti degli incassi derivanti dall'attività di recupero fiscale di cui al D.lgs. 68/2011 al 30 novembre 2014 (art. 32, c. 4, lett. i), L. n. 183/2011) [4]	Pagamenti		
	S40	Spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla L. 225/1992, nei limiti dei maggiori incassi di cui all'art. 5, c. 5-quater, della medesima legge (art. 32, c. 4, lett. h), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S41	Spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, entro il limite di 1600 milioni (art. 32, c. 4, lett. l), L. n. 183/2011	Pagamenti		
	S42	Spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti dal decreto previsto dall'art.5, c.1, D.L. n. 138/2011(art.32, c.4 , lett. m), L. n. 183/2011)	Pagamenti		
	S43	Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari nei limiti previsti dall'art. 32, c. 4, lett. n- bis, L. n. 183/2011, così come modificato dall'art. 2, c. 7, D.L. 35/2013	Pagamenti		
	S44	Spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti delle entrate riscosse entro il 30 novembre di ciascun anno (art. 32, c.4, lett. n-ter),L.n.183/2011	Pagamenti		
	S45	Spese effettuate a valere sulle somme attribuite alle regioni ai sensi dell'art. 1, c. 260, della L. n. 147/2013 per la realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione, nel limite, per l'anno 2014, di 100 milioni di euro (art. 1, c. 260, L. n. 147/2013) [2]	Pagamenti		
	S46	Spese relative all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del D.L. n. 129/2012, finanziati con le risorse statali trasferite alla regione Puglia, nel limite, per l'anno 2014, di 40 milioni di euro (art. 2-ter D.L. n. 61/2013)	Pagamenti		
	S47	Spese, concernenti gli interventi straordinari in materia di edilizia scolastica e di edilizia residenziale universitaria, finanziate con i mutui di cui all'art. 10, c. 1, del D.L.104/2013, nel limite dell'importo annualmente erogato dagli istituti di credito (art. 10, c. 2, D.L. 104/2013)	Pagamenti		
	S48	Spese per acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat (art. 1, c. 83, L. 147/2013)	Pagamenti		
	S49	Spese per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata (art. 1, c. 256, L. 147/2013) [5]	Pagamenti		
	S50	Spese concernenti i debiti in c/capitale di cui all'art. 1, c. 546, L. n. 147/2013 nei limiti degli importi individuati per ciascuna regione con D.M.	Pagamenti		
	S51	Spese effettuate dalla regione Molise per agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002, nel limite di 5 milioni di euro (art. 1, c. 353, L. n. 14/2013)	Pagamenti		
PCAPN		**PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI (PCAP-da S34 a S51)**	Pagamenti		
R SF 14		**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN)**			
OP SF 14		**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2014 (art.1, c. 449-bis, L. n. 228/2012)** [6]			
QO SF 14		**TOTALE QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010)**			
OR SF 14		**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 14 - QO SF 14)**			
D S 14		**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 14 - OR SF 14)** [7]			
Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS14 presenti un valore positivo:					
UE CR 14		**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [8]	Impegni/pagamenti 2014		
UE CP 14		**SPESA C/CAP UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [8]	Pagamenti 2014		
UE NZ 14		**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (UE CR 14 + UE CP 14)** [8]	Impegni/pagamenti 2014		
UE NZ 11		**TOTALE SPESA UE 2011 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** [8]	Impegni/pagamenti 2011		
M UE NZ 14		**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO AL 2011 (UE NZ 14 - UE NZ 11)**			
S SZ 14		**VERIFICA SCOSTAMENTO (DS 14 - M UE NZ 14)** [9]			

(1) Le regioni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 118/2011 non compilano tale voce, in quanto le spese che costituiscono oneri straordinari della gestione corrente, nel bilancio sperimentale, sono classificate tra i trasferimenti in c/capitale.

(2) Per l'anno 2013, per tale esclusione di spesa si fa riferimento alle spese di cui all'art. 32, c. 4, lett. n-quater, della L. n. 183/2011.

(3) Le regioni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 118/2011 indicano la somma dei titoli 2 e 3 del bilancio sperimentale.

(4) Dal 2011 si fa riferimento ai seguenti cespiti tributari: addizionale IRFEF, IRAP, Tassa automobilistica, compartecipazione all'IVA.

(5) I pagamenti sono esclusi, nell'anno 2014, per la regione Calabria, nel limite di 2 milioni di euro, e per la regione Basilicata, nel limite di 1 milione di euro.

(6) L'obiettivo programmatico in termini di competenza eurocompatibile è pari agli importi indicati, per ciascuna regione, nella tabella di cui all'articolo 1, comma 449-bis, della legge n. 228/2012, così come inserito dalla legge n. 147/2013, ed è in attesa di essere adeguato al DPCM di cui all'art. 42, comma 6, del DL n. 66 del 2014. Eventuali modifiche dell'obiettivo possono derivare dagli accordi di cui all'art. 1, commi 517, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

(7) In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2014 è stato rispettato.
In caso di differenza positiva o pari a 0, il patto 2014 non è stato rispettato.

(8) Si fa riferimento, ai fini della determinazione della spesa UE realizzata con finanziamento nazionale per ciascun anno 2011 e 2014, alla spesa eurocompatibile.

(9) In caso di differenza positiva, alla regione si applicano le sanzioni di cui all'art.1, c. 462, della L. n. 228/2012, ivi compresa quella di cui alla lettera a).

Allegato A - Modello 3M/14/S

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Legge n. 228/2012 così come modificata dalla Legg n. 147/2013)

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2014

(migliaia di euro)

ENTRATE FINALI			***2013***	***2014***
E1	TOTALE TITOLO 1° - TRIBUTI PROPRI E DEVOLUZIONI	*Accertamenti (1)*		
E2	TOTALE TITOLO 2° - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	*Accertamenti (1)*		
E3	TOTALE TITOLO 3°- ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	*Accertamenti (1)*		
E4	Totale entrate correnti	*Accertamenti (1)*		
E5	GETTITI ARRETRATI	*Accertamenti (1)*		
E COR	**TOTALE ENTRATE CORRENTI NETTE (E4 - E5)**	*Accertamenti (1)*		
E6	TOTALE TITOLO 4°- ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI E DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	*Riscossioni (2)*		
E7	a detrarre: Entrate derivanti dalla riscossione di crediti	*Riscossioni (2)*		
E8	a detrarre: Entrate derivanti da alienazione di beni e diritti patrimoniali, affrancazioni	*Riscossioni (2)*		
E CAP	**TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE NETTE**	*Riscossioni (2)*		
E FIN	**TOTALE ENTRATE FINALI NETTE (E COR + E CAP)**			

SPESE FINALI			***2013***	***2014***
S1	Spese correnti per la sanità	*Impegni (1)*		
S2	Altre spese correnti	*Impegni (1)*		
S COR	**TOTALE TITOLO 1° - SPESE CORRENTI**	*Impegni (1)*		
S3	Spese in conto capitale per la sanità	*Pagamenti (2)*		
S4	Altre spese in conto capitale	*Pagamenti (2)*		
S5	TOTALE TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE	*Pagamenti (2)*		
S6	a detrarre: Spese derivanti dalla concessione di crediti	*Pagamenti (2)*		
S7	a detrarre: Partecipazioni azionarie e conferimenti	*Pagamenti (2)*		
S8	a detrarre: Spese non considerate in sede di accordo	*Pagamenti (2)*		
S CAP	**TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE**	*Pagamenti (2)*		
MS COR	Maggiori spese corr. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	*Impegni (1)*		
MS COR1	Maggiori spese corr. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	*Impegni (1)*		
MS CAP	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e funzioni trasferite (Accordo Milano)	*Pagamenti (2)*		
MS CAP1	Maggiori spese c/cap. per leggi di settore e nuove funzioni trasferite	*Pagamenti (2)*		
S FIN	**TOTALE SPESE FINALI NETTE (S COR + S CAP + MS COR +MS COR1+ MS CAP+MS CAP1)**			

SAL 14	**SALDO FINANZIARIO in termini di competenza mista (E FIN - S FIN)**		
OB 14	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO CONCORDATO IN TERMINI DI COMPETENZA MISTA**		
QO SF 14	**TOTALE QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1, c. 139, L.n. 220/2010)**		
OBR 14	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO** (3)		
D S 14	**DIFFERENZA TRA IL SALDO FIN. E L'OBIETTIVO PROGR.(SAL 14 - OBR 14)** (4)		

Voci da compilare solo nel quarto trimestre nel caso in cui DS14 presenti un valore negativo:

UE CR 14	**SPESA CORRENTE UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**	**Impegni2014**	
UE CP 14	**SPESA C/CAP UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE**	**Pagamenti 2014**	
UE NZ 14	**TOTALE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE (UE CR 14 + UE CP 14)**(5)	**Impegni/pagamenti 2014**	
UE NZ 11	**TOTALE SPESA UE 2011 REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE** (5)	**Impegni/pagamenti 2011**	
M UE NZ 14	**MAGGIORE SPESA UE REALIZZATA CON FINANZIAMENTO NAZIONALE RISPETTO AL 2011 (UE NZ 14 - UE NZ 11)** (6)		
S SZ 14	**VERIFICA SCOSTAMENTO (DS 14 + M UE NZ 14)**(7)		

(1) Gestione di competenza

(2) Gestione di competenza + gestione dei residui

(3) Se OB 14 è positivo calcolare OBR 14 con la seguente formula OBR 14 = OB 14 - QO OB 14. Se OB 14 è negativo o pari a 0, calcolare OBR 14 con la seguente formula OBR 14 = OB 14 + QO OB 14.

(4) In caso di differenza positiva o pari a 0, il patto è stato rispettato.
In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto non è stato rispettato

(5) Si fa riferimento, ai fini della determinazione della spesa UE realizzata con finanziamento nazionale per ciascun anno 2011 e 2014, alla sommatoria degli impegni correnti e dei pagamenti in c/capitale, nel rispetto della definizione di saldo di competenza mista.

(6) Indicare solo se MUENZ14 presenta un valore positivo.

(7) Se SSZ14 presenta valore negativo, alla regione si applicano le sanzioni di cui all'art.1, c. 462, della L. n. 228/2012, ivi compresa quella di cui alla lettera a).

Allegato A - Modello 4OB/14

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014 (Legge n. 228/2012 così come modificata dalla Legg n. 147/2013) (*)(*)

DETTAGLIO OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI

(migliaia di euro)

QOI SF 14	QUOTA OBIETTIVO INCENTIVATO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 122, L.n. 228/2012) [(1)]	
	di cui SPAZI FINANZIARI CONCESSI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ab. (art. 1, comma 123, L. n. 228/2011)	
SNA	Spazi finanziari non assegnati ai sensi dell'art. 1, c. 123, L. n. 228/2012 [(2)]	
QOU SF 14	ULTERIORE QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010) [(3)]	
QO SF 14	TOTALE QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (QOISF14 + SNA + QOUSF14)	
PVT	Patto Verticale "TERREMOTO" (art. 1, c. 354, L n.147/2013) [(4)]	
RIDETERMINAZIONE OBIETTIVI DELLA REGIONE		OBIETTIVO DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE
OP SF 14	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI 2014	
QO SF 14	TOTALE QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI	
OR SF 14	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 14 - QO SF 14)	

VARIAZIONE OBIETTIVI DELLE PROVINCE			
Nome Provincia	QUOTA OBIETTIVO INCENTIVATO ATTRIBUITO ALLE PROVINCE (art.1 , c. 122, L.n. 228/2012) (a)	ULTERIORE QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITO ALLE PROVINCE (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010) (b)	RIDUZIONE OBIETTIVI DELLE PROVINCE AI SENSI DELL'ART. 1, c. 354, L.n.147/2013 [(4)] (c)
TOTALE			

VARIAZIONE OBIETTIVI DEI COMUNI			
Nome Comune	QUOTA OBIETTIVO INCENTIVATO ATTRIBUITO AI COMUNI (art.1 , c. 122, L.n. 228/2012) (d)	ULTERIORE QUOTA OBIETTIVO ATTRIBUITO AI COMUNI (art.1 , c. 138, L.n. 220/2010) (e)	RIDUZIONE OBIETTIVI DEI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 1, c. 354, L.n.147/2013 [(4)] (f)
TOTALE			
TOTALE SPAZI FINANZIARI CONCESSI AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI			

(*) Il modello 4 OB è trasmesso in due fasi successive: entro il 15 marzo 2014 al fine di acquisire elementi informativi di cui all'art. 1, c. 125, della L. n. 228/2012 e di cui all'art. 1, c. 140. L. n. 220/2010 ed entro il 10 aprile 2014 per acquisire le informazioni di cui all'art. 1, c. 123, L. n. 228/2012.

(*) Il patto verticale delle province autonome di Trento e Bolzano è definito in sede di accordo.

(1)QOISF14 è pari alla somma del Totale della colonna (a) e del Totale della colonna (d).
(2)Eventuali spazi non assegnati a valere sulla quota del 50 per cento da distribuire da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti ai sensi dell'art. 1, comma 123 della L. n. 228/2012.

(3)QOUSF14 è pari alla somma del Totale della colonna (b) e del Totale della colonna (e).

(4) PVT è pari alla somma del Totale della colonna (c) e del Totale della colonna (f).Tale somma, corrispondente alla riduzione degli obiettivi degli enti locali, ai sensi dell'art. 1, c. 354, della L. n. 147/2013, non determina il contestuale peggioramento dell'obiettivo programmatico della Regione.

Allegato B - Modello 1C/14

Patto di stabilità interno 2014 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, così come modificata dalla L. n. 147/2013

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA……..

VISTI i risultati della gestione di competenza eurocompatibile dell'esercizio 2014;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente al sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SALDO FINANZIARIO		Competenza mista
E FIN	ENTRATE FINALI 2014 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	
S FIN	SPESE FINALI 2014 (al netto delle esclusioni previste dall'accordo)	
SAL 14	SALDO FINANZIARIO 2014 (E FIN - S FIN)	
OBR 14	OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE 2014	
D S 14	DIFFERENZA TRA IL SALDO FINANZIARIO E L'OBIETTIVO ANNUALE (SAL 14 - OBR 14)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2014 è stato rispettato** *(D S 14 è positivo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2014 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012, **compresa** quella prevista dalla lettera a) (S SZ 14 è negativo)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2014 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012, **esclusa** quella prevista dalla lettera a) (S SZ14 è positivo o pari a 0)*

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Allegato B - Modello 2C/14

Patto di stabilità interno 2014 - Art. 1, comma 461, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012, così come modificata dalla L. n. 147/2013

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2014

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2015

REGIONE …………..

VISTI i risultati della gestione dicompetenza eurocompatibile dell'esercizio 2014;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2014 trasmesse da questo Ente al sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto;

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

RISULTATI DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE		*Impegni /pagamenti 2014*
ICORN	IMPEGNI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI	
PCORN	PAGAMENTI CORRENTI NETTI EUROCOMPATIBILI	
PCAPN	PAGAMENTI IN C/CAP NETTI EUROCOMPATIBILI	
R SF 14	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (ICORN+PCORN+PCAPN)	
OR SF 14	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO	
D S 14	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (R SF 14 - OR SF 14)	

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2014 è stato rispettato** *(D S 14 è negativo o pari a 0)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2014 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***compresa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ 14 è positivo)*

☐ **il patto di stabilità interno per l'anno 2014 non è stato rispettato** *e si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 462, legge 228/2012,* ***esclusa*** *quella prevista dalla lettera a) (S SZ14 è negativo o pari a 0)*

IL PRESIDENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

14A03640

DECRETO 5 maggio 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 34063 del 22 aprile 2014, che ha disposto per il 30 aprile 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 34063 del 22 aprile 2014, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 184 giorni è risultato pari allo 0,594%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,697.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,348% e all'1,591%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A03738

DECRETO 8 maggio 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il Regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 87.971 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 maggio 2014 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 365 giorni con scadenza 14 maggio 2015, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai mec-

canismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 maggio 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2015.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 maggio 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato. Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2014

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

14A03737

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2014.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 170).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle Jti Artemis ed Eniac e dagli art. 169 Aal ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma Eurostars);

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali, ed Eurostars e Aal e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico-scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione - Programma Aal;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009, prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi internazionali Eurostars;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010, n. 332 del 10 giugno 2011 e n. 435 del 13 marzo 2013;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca Aal Helicopter è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni dei contributi spettanti sono subordinate alla reiscrizione in bilancio dei fondi perenti.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro €. 660.000,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009, per l'anno 2010-2011 e per l'anno 2012.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 1118

ALLEGATO *1*

Schede dettagliate progetti ammessi al finanziamento
AAL HELICOPTER

- Protocollo N. 2129/2130/2131 del 30/08/2013
- Progetto di Ricerca AAL HELICOPTER
Titolo: " Healty Life throught Comprehensive Tracking of individual and Enviromental Behaviors (HELICOPTER)"

Inizio: 01/09/2013

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 31/05/2012, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 29/08/2012.

- Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

M.E.T.E.D.A. srl	**ASCOLI PICENO**
LABORATORIO DELLE IDEE srl	**ANCONA**
Università degli Studi	**PARMA**

• Costo Totale ammesso	Euro	1.320.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.320.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	0,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
  - Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
  - Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili
- Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro 660.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

14A03643

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 marzo 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva spiromesifen approvata con regolamento (UE) n. 375/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione sono stati autorizzati provvisoriamente secondo quanto previsto dall'art. 80 del Regolamento (CE) n. 1107/2009 con decreto dirigenziale del 24 febbraio 2012;

Considerato che successivamente la sostanza attiva spiromesifen è stata approvata con il Regolamento (UE) n. 375/2013 della Commissione, fino al 30 settembre 2023, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 e modificando di conseguenza l'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;

Visto l'art. 2, par. 1, del Regolamento (UE) n. 375/2013, che stabilisce i tempi e le modalità per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva spiromesifen, alle disposizioni in esso riportate;

Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento è previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque dimostrare di potervi accedere;

Considerato che l'impresa titolare dei prodotti fitosanitari, riportati in allegato al presente decreto, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal regolamento stesso di approvazione della sostanza attiva;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi può essere concessa fino al 30 settembre 2023, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa, fatta salva la presentazione entro i termini previsti dal Regolamento (UE) n. 375/2013 della Commissione, di un dossier adeguato alle prescrizione di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione con i dati non presenti all'atto della registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, avvenuta ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva in questione;
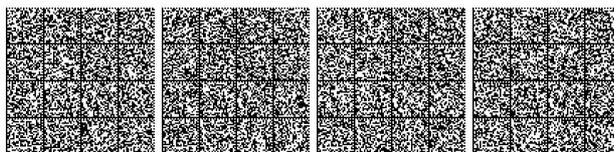
Considerato che detti dossier adeguati saranno oggetto di una nuova valutazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, par. 6 del Reg. n. 1107/2009, secondo i tempi stabiliti dall'art. 2 par. 2 parte *a)* del Regolamento (UE) n. 375/2013 della Commissione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari in questione, fino al 30 settembre 2023, termine dell'approvazione della sostanza attiva spiromesifen, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal Regolamento (UE) della Commissione n. 375/2013;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 30 settembre 2023, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva spiromesifen, i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dal Regolamento (UE) della Commissione n. 375/2013 di approvazione della sostanza attiva medesima, che prevede la presentazione di un fascicolo adeguato ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al regolamento di approvazione della sostanza attiva spiromesifen. Detti fascicoli saranno nuovamente valutati alla luce dei principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 1107/2009.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2014

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva spiromesifen ri-registrati provvisoriamente fino al 30 settembre 2023

N. Registrazione	Prodotto	Impresa
14136	Oberon	Bayer CropScience S.r.l.

14A03615

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 marzo 2014.

Modifiche al decreto 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visti in particolare gli articoli 68 e seguenti del predetto regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede un sostegno specifico agli agricoltori, erogabile in presenza delle fattispecie indicate nelle disposizioni medesime;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 di seguito denominato «Regolamento transitorio» che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come

modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 2009 recante disposizioni per l'attuazione del regime di pagamento unico;

Considerato che il Regolamento transitorio attribuisce ai singoli Stati membri la possibilità di emendare le misure di sostegno specifico previste dall'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e che pertanto le disposizioni di cui al DM 29 luglio 2009 possono essere modificate in conformità a quanto statuito nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno conformare il DM 29 luglio 2009 al Regolamento transitorio;

Considerato che il regime delle quote per la barbabietola da zucchero cessa al 30 settembre 2017, rischiando di aggravare la situazione di riduzione delle superfici investite a tale coltura registrata già nel corso della passata campagna con parziale utilizzo del plafond reso disponibile ai sensi dell'art. 8 del DM 29 luglio 2009;

Ritenuto opportuno aumentare a € 500,00 ad ettaro l'importo massimo unitario del pagamento annuo supplementare di cui all'art. 8, comma 3, del DM 29 luglio 2009;

Considerato che alla luce dell'impatto che la riforma dei pagamenti diretti di cui al regolamento UE n. 1307/2013 avrà, in modo particolare, per il settore del tabacco appare opportuno assicurare, nel periodo transitorio, un maggiore supporto alle produzioni che rispettano le condizioni ed i requisiti qualitativi stabiliti nell'allegato n. 2 del DM 29 luglio 2009, nonché alle varietà destinate alla produzione di sigari di qualità, stabilizzando così le superfici coltivate a tabacco con le varietà di Kentucky e Nostrano del Brenta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, l'aiuto di Stato, erogato nell'ambito del regime esistente per la produzione ed il commercio di patate, fresche o refrigerate, è cessato al 31 dicembre 2011;

Considerato che si rende necessario assicurare efficienza al livello degli investimenti realizzati dalla filiera incentivando nel contempo la qualità delle produzioni destinate sia alla trasformazione sia al consumo diretto;

Ritenuto opportuno inserire, tra i settori beneficiari dell'aiuto specifico per il miglioramento della qualità, le produzioni di patate avviate alla trasformazione industriale e le produzioni di patate certificate nell'ambito dei vigenti sistemi di qualità DOP e IGP, comprese le produzioni in protezione nazionale transitoria di cui all'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato opportuno sviluppare sinergie nel processo di programmazione, aggregazione e qualificazione della produzione di patate destinate alla trasformazione e dei suoi derivati in funzione di obiettivi di mercato, anche al fine di assicurare sufficienti livelli di prodotto in quantità e qualità;

Considerato che, nell'ottica di una valorizzazione del prodotto da destinare alla trasformazione, è opportuno che le organizzazioni dei produttori di patate, riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005, si impegnino a realizzare un idoneo piano di tracciabilità del prodotto delle proprie aziende associate;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 febbraio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al DM 29 luglio 2009

1. L'art. 1, comma 3, del DM 29 luglio 2009, è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi dell'art. 68, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, così come modificato dall'art. 6, comma 1, punto 5), del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, entro il 1° febbraio 2014 e con effetto dalla domanda unica 2014, le disposizioni di cui al DM 29 luglio 2009 possono essere modificate in conformità a quanto statuito nel medesimo articolo».

2. L'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del DM 29 luglio 2009 è sostituito dal seguente:

«*c)* una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori con esclusione dei settori tabacco e zucchero, nonché della riserva nazionale, secondo quanto disposto all'art. 69, paragrafo 6, lettera *b)* del regolamento (CE) n. 73/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; l'esatta fissazione della percentuale di riduzione sarà oggetto di determinazione da parte di AGEA».

3. L'art. 7, comma 1 e comma 5, del DM 29 luglio 2009 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Una somma di € 22.500.000,00 è destinata a pagamenti annuali supplementari a favore dei produttori che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano ad una impresa di prima trasformazione tabacco dei gruppi varietali 01, 02, 03 e 04 con esclusione della varietà Nostrano del Brenta».

«5. La somma di € 2.000.000,00 è destinata a pagamenti annui supplementari a favore dei produttori di tabacco destinato alla produzione di foglie da fascia per sigari che, sulla base di un contratto di coltivazione, consegnano tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia e Nostrano del Brenta ad una impresa di prima trasformazione.»

4. L'art. 8, comma 3, del DM 29 luglio 2009 è sostituito dal seguente:

«3. L'importo massimo unitario del pagamento supplementare per l'anno 2014 è fissato in € 500,00 per ettaro.»

5. Dopo l'art. 9 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 è inserito il seguente articolo:

Art. 9-*bis*.
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità delle patate

1. La somma di € 3.000.000,00 è destinata a pagamenti annuali a favore dei produttori di patate associati ad organizzazioni di produttori riconosciute (O.P.) ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che, per il 2014, consegnano il prodotto a strutture di trasformazione, sulla base di un contratto di fornitura sottoscritto tra le citate O.P. e le imprese di trasformazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le produzioni sono tracciate e inserite nei contratti di coltivazione (tra produttore e O.P.) predisposti dalle O.P. e depositati dalle stesse entro il 30 aprile 2014 sulla base dei contratti di fornitura (tra O.P. e industria di trasformazione) coerenti col Contratto quadro nazionale sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2005, dalle Organizzazioni comuni riconosciute con le Associazioni di categoria delle industrie di trasformazione. Le O.P. e le industrie di trasformazione, che hanno dato mandato alle rispettive rappresentanze, devono essere individuate specificatamente nel Contratto quadro;

b) per la coltivazione è utilizzata semente certificata nella misura minima di:

20 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 50 mm e 65 mm;

18 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 35 mm e 50 mm;

12 q/ha per tubero-seme con classi di calibro comprese tra 25 mm e 35 mm;

per i calibri compresi tra due diverse classi, si applica il quantitativo minimo della classe di calibro inferiore;

c) le consegne sono effettuate, sulla base di contratti di fornitura che rispettano le condizioni stabilite nell'accordo nazionale di cui alla lettera *a)*, dal 15 maggio 2014 al 31 marzo dell'anno successivo;

d) i pagamenti sono concessi sulla base delle superfici impegnate nei contratti di coltivazione, con rese minime conformi all'allegato n. 1 facente parte integrante del presente decreto;

e) è ammessa una tolleranza massima del 30% per il rispetto delle rese di cui al citato allegato n. 1 con riduzione proporzionale ai fini del pagamento di cui al successivo comma 3: per le superfici con rese inferiori al 70% dei valori indicati nell'allegato 1 non è erogato alcun aiuto;

2. La somma di € 700.000,00 è destinata a pagamenti annuali a favore dei produttori che producono patate inserite in sistemi di qualità DOP e IGP, iscritte al sistema dei controlli per il rispetto di un disciplinare di produzione ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, comprese le produzioni in protezione nazionale transitoria di cui all'art. 9 del medesimo regolamento.

3. L'importo massimo unitario del pagamento annuale per i prodotti di cui al comma 1 non può superare l'importo di € 1.000,00 per ettaro.

4. L'importo massimo unitario del pagamento annuale per i prodotti di cui al comma 2 non può superare l'importo di € 40,00 per tonnellata di patate fresche ottenute da superfici inserite e risultanti nel piano dei controlli ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, per le quali l'organismo di certificazione rilascia apposita dichiarazione indicando la superficie e le quantità prodotte per ciascun beneficiario.

5. Eventuali economie realizzate nell'ambito del plafond disponibile per i pagamenti di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per i pagamenti di cui al comma 2 e viceversa.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 1512

ALLEGATO *1*
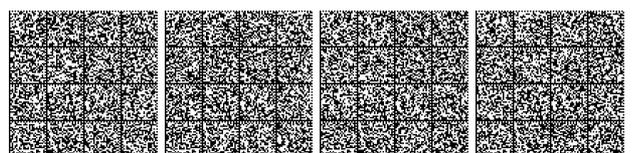
RESE MINIME PER ETTARO E PER REGIONE

Regioni	Patata normale (ton)
1. Abruzzo	40
2. Basilicata	40
3. Calabria	40
4. Campania	40
5. Emilia Romagna	40
6. Friuli V. G.	40
7. Lazio	40
8. Liguria	35
9. Lombardia	40
10. Marche	38
11. Molise	38
12. Piemonte	40
13. Puglia	40
14. Sardegna	35
15. Sicilia	35
16. Toscana	35
17. Trentino A.A.	35
18. Umbria	38
19. Valle D'Aosta	30
20. Veneto	40

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPCM 14.11.2012, n. 252

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento non elimina oneri**

Riferimento normativo interno (articolo e comma):_______________________________________

- o Comunicazione o dichiarazione
- o Domanda
- o Documentazione da conservare
- o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

____

____

____

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento introduce nuovi oneri**

Riferimento normativo interno (articolo e comma): decreto ministeriale_______ art. 1, comma 5.

- o Comunicazione o dichiarazione
- o **Domanda**
- o Documentazione da conservare
- o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Anche i produttori di patate da industria e di patate inserite nei sistemi di qualità DOP e IGP, nell'anno 2014, possono fare domanda per il riconoscimento del sostegno specifico di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009. Ulteriori oneri in materia potrebbero derivare dalla successiva regolamentazione emanata da AGEA, autorità competente al coordinamento dei controlli, ai sensi dell'art. 13 del DM 29.07.2009.

14A03626
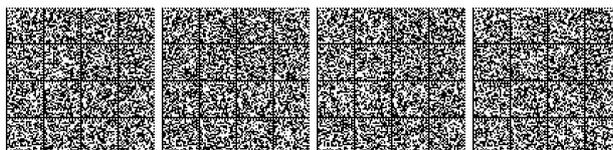
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Movicol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 410/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società GEKOFAR S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale MOVICOL;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta GEKOFAR S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042831014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MOVICOL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «13,8 g polvere per soluzione orale» 20 bustine – A.I.C. n. 042831014 (in base 10) 18V356 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MOVICOL è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03541

DETERMINA 18 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Enterogermina», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 411/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Gekofar S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Enterogermina;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Gekofar ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 042829010 - A.I.C. n. 042829022;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Enterogermina nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«2 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini 5 ml - A.I.C. n. 02829010 (in base 10) 18V16L (in base 32). Classe di rimborsabilità C-bis

«2 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini 5 ml - A.I.C. n. 042829022 (in base 10) 18V16Y (in base 32). Classe di rimborsabilità: C-bis

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Enterogermina è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03542

DETERMINA 18 aprile 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Dexdor» (dexmedetomidina). (Determina n. 412/2014).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale DEXDOR (dexmedetomidina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 18 dicembre 2013 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/718/007 100 microgrammi/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) chiuso con un tappo in gomma grigia bromobutilica con rivestimento in fluoropolimero OmniFlex Plus - 2 ml - 5 flaconcini.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico-Scientifica nella seduta del 10 marzo 2014;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale DEXDOR (dexmedetomidina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

100 microgrammi/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) chiuso con un tappo in gomma grigia bromobutilica con rivestimento in fluoro-polimero OmniFlex Plus - 2 ml - 5 flaconcini;

A.I.C. n. 041468075/E (in base 10) 17KJ5C (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Per la sedazione di pazienti adulti in Unità di Terapia Intensiva (Intensive Care Unit, *ICU)* che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a - 3 della Scala Richmond Sedazione - Agitazione (Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale DEXDOR (dexmedetomidina) è classificata come segue:

Confezione:

100 microgrammi/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) chiuso con un tappo in gomma grigia bromo butilica con rivestimento in fluoro-polimero OmniFlex Plus - 2 ml - 5 flaconcini;

A.I.C. n. 041468075/E (in base 10) 17KJ5C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DEXDOR (dexmedetomidina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03543

DETERMINA 18 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Daktarin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 415/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DAKTARN;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di A.I.C. n. 042110027;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DAKTARIN nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«2% gel orale» tubo 80 g;

A.I.C. n. 042110027 (in base 10) 18532C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DAKTARIN è la seguente:

Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03544

DETERMINA 18 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Unitrama» (tramadolo), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 416/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Paladin Labs Europe Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale UNITRAMA;

Vista la domanda con la quale la ditta Paladin Labs Europe Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con codice A.I.C. n. 037003047, A.I.C. n. 037003100, A.I.C. n. 037003151, A.I.C. n. 037003163, A.I.C. n. 037003213, A.I.C. - n. 037003225;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale UNITRAMA (tramadolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003047 (in base 10) 1397T7 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003100 (in base 10) 1397UW (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003151 (in base 10) 1397WH (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037003163 (in base 10) 1397WV (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 15 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003213 (in base 10) 1397YF (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PCTFE/AL - A.I.C. n. 037003225 (in base 10) 1397YT (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale UNITRAMA (tramadolo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma,18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03545

DETERMINA 18 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ecansya» (capecitabina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 417/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società KRKA D.D. Novo Mesto è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ECANSYA;

Vista la domanda con la quale la ditta KRKA D.D. Novo Mesto ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 042183020/E, A.I.C. n. 042183057/E, A.I.C. n. 042183158/E, A.I.C. n. 042183184/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ECANSYA (capecitabina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«150 mg compressa rivestita con film - uso orale – blister (ALU/ALU)» 60 compresse - A.I.C. n. 042183020/E (in base 10) 187BCD (in base 32)- Classe di rimborsabilità: C;

«150 mg compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/PVDC/ALU)» 60 compresse - A.I.C. n. 042183057/E (in base 10) 187BDK (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

«500 mg compressa rivestita con film – uso orale – blister (ALU/ALU» 120 compresse - A.I.C. n. 042183158/E (in base 10) 187BHQ (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C;

«500 mg compressa rivestita con film – uso orale – blister PVC/PVDC/ALU)» 120 compresse - A.I.C. n. 042183184/E (in base 10) 187BJJ (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ECANSYA (capecitabina)è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma,18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03546

DETERMINA 18 aprile 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zorendol», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 422/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vistoil decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Actavis Group PTC EHF è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ZORENDOL;

Vista la domanda con la quale la ditta Actavis Group PTC EHF ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di A.I.C. n. 039903238;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica del 10 marzo 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZORENDOL nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 039903238 (in base 10) 161S06 (in base 32) - Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZORENDOL è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 aprile 2014

Il direttore generale: PANI

14A03547

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 61 del 14 marzo 2014), **coordinato con la legge di conversione 12 maggio 2014, n. 75** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 1), **recante: «Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013

1. Ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

1-bis. *I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l 'esercizio dell'attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso del mandato loro affidato, insorgono situazioni di conflitto di interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente dall'incarico.*

2. Le notizie, le informazioni e i dati di cui i soggetti terzi vengono a conoscenza o in possesso in ragione *dell'attività di cui al comma 1* sono coperti dal segreto d'ufficio secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza *nell'esercizio dell'attività di cui al comma 1.*

4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordano le modalità per la condivisione delle informazioni relative alla valutazione approfondita di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del paragrafo 4 dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi:

«Art. 33. *(Disposizioni transitorie).* 1- 3. (*Omissis*).

4. A decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell'assunzione dei suoi compiti, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. La BCE effettua tale valutazione con riguardo almeno agli enti creditizi non contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4. L'ente creditizio e l'autorità competente comunicano le informazioni richieste.

5. - 6. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 51, 54, 66 e 68 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 51. *(Vigilanza informativa)* — 1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

1-*bis*. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata.

1-*ter*. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-*bis*.».

«Art. 54. *(Vigilanza ispettiva)* — 1. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e richiedere a esse l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorità competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia può procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

4. A condizione di reciprocità, la Banca d'Italia può concordare con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi territori.

5. La Banca d'Italia dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3.».

«Art. 66. *(Vigilanza informativa)* — 1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da *a)* a *c)* del comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. La Banca d'Italia può altresì richiedere ai soggetti indicati nelle lettere *h)* ed *i)* del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su base consolidata.

2. La Banca d'Italia determina modalità e termini per la trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati nel comma 1.

3. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti indicati nelle lettere da *a)* a *c)* del comma 1 dell'articolo 65 l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. Le società indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

5. Le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza consolidata.».

«Art. 68. *(Vigilanza ispettiva)* — 1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'art. 65 e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei confronti di società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche.

3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati comunitari o extracomunitari, può effettuare ispezioni presso le società con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

3-*bis*. La Banca d'Italia può consentire che autorità competenti di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette autorità.».

— Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993:

«Art. 7. *(Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità)* — 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

2. - 10. (*Omissis*).».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

14A03677

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amidolite»

Estratto determinazione V&A/741 del 16 aprile 2014

Specialità medicinale: AMIDOLITE.

Confezioni:

036617037 - "6%" soluzione per infusione 10 flaconi di polietilene da 500 ml;

036617052 - "6%" soluzione per infusione 20 sacche di plastica da 250 ml;

036617076 - "6%" soluzione per infusione 20 sacche di plastica da 500 ml.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0414/001/II/010.

Tipo di modifica:

C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

È inoltre autorizzata la rettifica dello Standard Terms e della descrizione delle confezioni da:

036617037 - "6%" soluzione per infusione 10 flaconi di polietilene da 500 ml;

036617052 - "6%" soluzione per infusione 20 sacche di plastica da 250 ml;

036617076 - "6%" soluzione per infusione 20 sacche di plastica da 500 ml;

a:

036617037 - "60 mg/ml soluzione per infusione" 10 flaconi di polietilene da 500 ml;

036617052 - "60 mg/ml soluzione per infusione" 20 sacche di plastica da 250 ml;

036617076 - "60 mg/ml soluzione per infusione" 20 sacche di plastica da 500 ml.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A03692

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività e provveduto alla restituzione dei punzoni in dotazione.

Le medesime imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari.

Marchio	Regione sociale	Sede
82 SS	«Via Cantù Gioielli» di Siracusa Antonietta	Sennori - Via Italia, 40
196 SS	Laboratorio Orafo di Mossa Massimiliano	Ozieri - Via Regina Margherita, 28

14A03628

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che, con determinazione n. 87/3 del 18 aprile 2014 assunta dal dirigente dell'Area 3 - Anagrafe economica della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, le sottoindicate imprese, già assegnatarie dei marchi di identificazione dei metalli preziosi sottoindicati, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, per cessazione dell'attività:

Goldoxus S.n.c. dei F.lli Frizzi Rocco e Ciro (*) - 38066 Riva del Garda (Trento), via Montanara n. 14 - Marchio n. 69TN;

Fronza Roberto - 38122 Trento, via Galilei n. 10/1 - Marchio n. 80TN;

Garda Gioielli S.r.l. - 38068 Rovereto (Trento), località Marco, via Varini, 50 - Marchio n. 121TN.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati ritirati e deformati a cura del Servizio metrico camerale.

(*) *Il punzone incavo da 9 mm, tornito diametro 8, della 2ª grandezza (0,8×2,7* mm) *recante il numero 121TN consegnato alla società Garda Gioielli S.r.l. di Rovereto (Trento) non è stato recuperato poiché la società in parola ha in corso procedure fallimentari e non è stato possibile reperire alcuno dei suoi amministratori per procedere al ritiro del punzone in parola.*

14A03614

MINISTERO DELL'INTERNO

Parere in merito alla designazione di LA.P.I. S.p.a., in Prato all'espletamento della valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi.

In data 22 aprile 2014 il Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 6 ottobre 1999 e s.m.i. di recepimento delle direttive UE in materia di equipaggiamento marittimo, ha espresso il parere favorevole alla designazione «LA.P.I. S.p.a.» con sede in Prato, cap. 59100, loc. La Querce, via della Quercia n. 11, all'espletamento della valutazione della conformità degli equipaggiamenti marittimi di seguito elencati: «paratie classe "C" resistenza al fuoco», «materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione di olio combustibile» e «superfici esposte e rivestimenti di pavimenti con limitata attitudine alla propagazione della fiamma».

Il parere è trasmesso al Comando Generale delle Capitanerie di Porto per la conseguente notifica alla Commissione UE.

Il testo competo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

14A03627

MINISTERO DELLA DIFESA

Espunzione dall'elenco allegato al decreto 22 novembre 2010 di alcuni immobili in Monopoli

Con decreto direttoriale n. 155/1/5/2013 in data 23 dicembre 2013, di espunzione degli alloggi ubicati in Monopoli (Bari), alla via Aldo Moro n. 74, indicati con i numeri progressivi da 1257 a 1262 nell'elenco allegato al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, di individuzione degli alloggi da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011 - serie generale.

ALLEGATO

ELENCO ALLOGGI DA ESPUNGERE DAL

DECRETO DIRETTORIALE N. 14/2/5/2010 DEL 22 NOVEMBRE 2010

N.	Località	Indirizzo palazzina/alloggio	Codice Alloggio	Forza Armata
1257	MONOPOLI (BA)	Via Aldo Moro, 74	EBA0116	E.I.
1258	MONOPOLI (BA)		EBA0117	E.I.
1259	MONOPOLI (BA)		EBA0118	E.I.
1260	MONOPOLI (BA)		EBA0119	E.I.
1261	MONOPOLI (BA)		EBA0120	E.I.
1262	MONOPOLI (BA)		EBA0121	E.I.

14A03616

Espunzione dall'elenco allegato al decreto 22 novembre 2010 di alcuni alloggi in Taranto

Con decreto direttoriale n. 154/1/5/2013 in data 23 dicembre 2013 è stata disposta l'espunzione degli alloggi ubicati in Taranto, alla via Cuniberti n. 61, indicati con i numeri progressivi da 2555 a 2569 nell'elenco allegato al decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 in data 22 novembre 2010, di individuazione degli alloggi da alienare ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, pubblicato sul Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 26 marzo 2011, serie generale.

ALLEGATO

ELENCO ALLOGGI DA ESPUNGERE DAL

DECRETO DIRETTORIALE N. 14/2/5/2010 DEL 22 NOVEMBRE 2010

N.	Località	Indirizzo palazzina/alloggio	Codice Alloggio	Forza Armata
2555	TARANTO	Via Cuniberti, 61	MTA0033	MM
2556	TARANTO		MTA0445	MM
2557	TARANTO		MTA0446	MM
2558	TARANTO		MTA0447	MM
2559	TARANTO		MTA0448	MM
2560	TARANTO		MTA0449	MM
2561	TARANTO		MTA0450	MM
2562	TARANTO		MTA0451	MM
2563	TARANTO		MTA0452	MM
2564	TARANTO		MTA0453	MM
2565	TARANTO		MTA0454	MM
2566	TARANTO		MTA0455	MM
2567	TARANTO		MTA0456	MM
2568	TARANTO		MTA0457	MM
2569	TARANTO		MTA0458	MM

14A03630

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Poulvac Marek HVT congelato».

Estratto del decreto n. 43 del 16 aprile 2014

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale veterinaria sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo, 71, codice fiscale 06954380157: POULVAC MAREK HVT congelato - A.I.C. n. 101476, è ora trasferita alla società Zoetis Italia S.r.l. con sede legale in Roma, via Andrea Doria, 41/M, codice fiscale 12000641006.

La produzione, il controllo, il confezionamento, l'antigene ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato, fatta salva la modifica di denominazione della seguente officina:

da: Pfizer Animal Health - 2000 Rockford Road, Charles City, IA 50616 (USA);

a: Zoetis WHC 2 LLC - 2000 Rockford Road, Charles City, IA 50616 (USA).

La specialità medicinale veterinaria suddetta resta autorizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto verrà notificato alla ditta interessata.

14A03596

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Porceptal» 4 µg/ml soluzione iniettabile per suini.

Decreto n. 45 del 17 aprile 2014

Medicinale veterinario PORCEPTAL 4 µg/ml soluzione iniettabile per suini.

Procedura decentrata n. NL/V/0176/001/DC.

Titolare A.I.C.: la società Intervet International B.V. con sede in Wim de Körverstraat 35 - 5831 AN Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta MSD Animal Health S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Canova - 20090 Segrate (Milano).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Intervet International GmbH con sede in Feldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim - Germany.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 10 flaconi da 2,5 ml - A.I.C. n. 104568011;

scatola con 10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 104568023;

scatola con 5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 104568035;

scatola con 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 104568047;

scatola con 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104568050;

scatola con 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104568062.

Composizione - Un ml contiene:

principio attivo: Buserelin acetato 4,2 µg (corrispondenti a 4 µg di buserelin);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (scrofe e scrofette).

Indicazioni terapeutiche: induzione dell'ovulazione a seguito della sincronizzazione degli estri effettuata tramite lo svezzamento (scrofe) o tramite la somministrazione di un progestinico (scrofette); da utilizzare come parte integrante di un programma di inseminazione artificiale ad intervento unico e a tempo prefissato.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: carne e visceri, zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A03597

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Zipyran»

Provvedimento n. 343 del 15 aprile 2014

Medicinale veterinario ZIPYRAN, compresse per cani, nelle confezioni:

scatola di cartone contenente 1 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301015;

scatola di cartone contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104301027;

scatola di cartone contenente 25 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104301039.

Procedura decentrata n. FR/V/0224/002/DC.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier, S.A. con sede in C/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) - Les Franqueses Del Vallès - Barcelona (Spagna).

Estensione di linea: nuova concentrazione.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni nella nuova concentrazione - ZIPYRAN, compresse per cani XL:

scatola di cartone contenente 1 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301041;

scatola di cartone contenente 2 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301054;

scatola di cartone contenente 5 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301066;

scatola di cartone contenente 12 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301078;

scatola di cartone contenente 16 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301080;

scatola di cartone contenente 24 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301092;

scatola di cartone contenente 30 blister da 2 compresse - A.I.C. n. 104301104.

La composizione della nuova concentrazione è la seguente, ciascuna compressa contiene:

principi attivi:

Praziquantel 175 mg;

Pyrantel (come pyrantel embonato) 175 mg;

Febantel 525 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità delle nuove confezioni nella nuova concentrazione del medicinale veterinario suddetto rimane invariata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

14A03598

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 40/14/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 marzo 2014.

Con ministeriale n. 36/0006468/MA004.A007/COM-L-122 del 30 aprile 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 40/14/DI adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 5 marzo 2014, concernente l'adeguamento del contributo per la copertura delle prestazioni per indennità di maternità per l'anno 2014.

14A03642

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Tecno C snc di Molteni M&C», in Rogeno.

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Tecno C snc di Molteni M&C - Via Gadda, 9 - Rogeno (Lecco).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 4 aprile 2014.

14A03641

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-109) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.